

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3767 del 06/10/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BELLCO SRL (Imp. v. CAMURANA N. 1) MIRANDOLA (MO). Rif. Prot. SUAP n. 2309/2015 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. SINADOC n. 5055/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3874 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA **BELLCO SRL (Imp. v. CAMURANA N. 1) MIRANDOLA (MO)**.
Rif. Prot. SUAP n. 2309/2015 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Rif. Prat. SINADOC n. 5055/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 9/10/2015 la Ditta BELLCO SRL, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), v. Camurana n. 1, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Mirandola, v. Camurana n. 1, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 2/11/2015 con prot. n. 95903/9.13;

In data 22/12/2015, con nota prot. n. 110238/9.13, la Provincia di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 4/2/2016, con nota prot. n. 2875, il SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha avanzato ulteriore richiesta di documentazione integrativa;

In data 23/2/2016, assunta agli atti con prot. n. 2927, e in data 7/4/2016, assunta agli atti con prot. n. 5957, è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di presidi medico-chirurgici;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Determinazione della Provincia di Modena n. 485 del 17/11/2014;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 259 del 2/8/2013;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 5861 del 6/4/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 7883 del 4/5/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Mirandola con prot. n. 31891 del 20/9/2016.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta BELLCO SPA per l'impianto ubicato in comune di Mirandola (MO), v. Camurana n. 1, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa:

- relativamente agli scarichi di acque reflue dalla data del presente atto;
- relativamente alle emissioni in atmosfera dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 6/10/2016 con scadenza al 6/10/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

superficiali	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta BELLCO SRL (Imp. v. CAMURANA N. 1) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in acque superficiali

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLCO SRL, nell'insediamento in comune di Mirandola, v. Camurana n. 1, svolge attività di produzione di apparecchiature e dispositivi medico chirurgici per dialisi;

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e lavandini confluiscono nella pubblica fognatura;
- le acque reflue derivanti dall'impianto di osmosi inversa per il lavaggio dei filtri per dialisi e per il collaudo delle macchine per dialisi, nonché prodotte dalla riniezione del primo stadio dell'impianto di osmosi inversa, sono raccolte nell'ex depuratore biologico di circa 100 mc e, successivamente convogliate in acque superficiali;
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque tecnologiche di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali";
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sui piazzali sono convogliate anch'esse nell'ex depuratore biologico di cui sopra e, soltanto nel caso di eventi meteorici eccezionali, possono defluire direttamente in acque superficiali mediante lo stramazzo posto nel pozzetto "P" individuato nella planimetria delle reti fognarie;

Nella propria relazione tecnica allegata all'istanza di AUA la ditta evidenzia che:

"la sola modifica introdotta, rispetto alla situazione presentata in occasione della precedente domanda di autorizzazione degli scarichi in acque superficiali e successivamente approvata, riguarda lo spostamento dei reparti R&D e collaudi dalla posizione originaria ad fabbricati oggetto di ricostruzione post-sisma.

Lo scarico non viene assolutamente a modificarsi in termini di qualità dell'acqua che viene scaricata ed in termini di portata dello scarico.

Eventuali variazioni, nell'ambito di piccoli scostamenti, e' in relazione alla produzione della ditta che dipende dalle richieste del mercato.

Lo scarico, opportunamente monitorato e caratterizzato da concentrazioni di inquinanti ampiamente inferiori rispetto ai limiti consentiti, avviene in acque superficiali."

mentre per gli scarichi derivanti dai servizi igienici: *"Le acque nere vengono scaricate in pubblica fognatura."* e pertanto non sono soggette ad autorizzazione.

La ditta allega all'istanza di AUA planimetria aggiornata.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamate le autorizzazione agli scarichi di cui la ditta è già in possesso, ovvero la Determinazione n. 485 del 17/11/2014 avente ad oggetto:

DLGS 152/2006-PARTE TERZA. L.R. 5/2006. DITTA BELCO S.R.L. VIA CAMURANA N. 1 MIRANDOLA (MO). AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione unica ambientale e alle precedenti autorizzazioni;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta "Bellco S.p.a.", nella persona del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, per l'insediamento ubicato a Mirandola, via Camurana n. 1, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di apparecchiature e dispositivi medico chirurgici per dialisi, nella quantità indicativa 56.500 mc/anno, nel Canale Diversivo adiacente la proprietà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali deve avvenire nel rispetto del limite della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;

2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito di norma ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore; l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;

3) s'individua come manufatto di controllo ai fini dei prelievi fiscali il pozzetto "P1" individuato nella planimetria delle reti fognarie. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

4) entro il 30/11/2016 dovranno essere inviate alla Scrivente Agenzia le analisi chimiche delle acque reflue industriali, eseguite da laboratorio autorizzato e firmate da tecnico abilitato, da effettuarsi nel pozzetto di controllo individuato per i prelievi fiscali, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi Totali, BOD 5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale;

5) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza sistema di scarico;
- i quantitativi prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
- dovrà essere mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;

6) dovrà essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta al sistema di scarico e alla ragione sociale.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta BELLCO SRL (Imp. v. CAMURANA N. 1) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLCO SRL, svolgente attività di produzione di presidi medico-chirurgici, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), v. Camurana n. 1.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 23/2/2016 con prot. n. 2927 e in data 7/4/2016 con prot. n. 5957, risulta:

- la continuazione di esercizio di diverse attività con emissioni in atmosfera;
- dismissione dell'emissione convogliata in atmosfera AS19;
- lo spostamento dei punti di emissione AS3, AS14 ed E1.7;
- la installazione dei nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1.8	Pressa stampaggio
1.9	Centrifuga lineare
1.10	Macchina filo caldo
1.11	Forno di asciugatura

- l'inserimento di due nuovi generatori di calore con nuove emissioni in atmosfera:

C15	Centrale termica (155 kW)
C16	Centrale termica (25,6 kW)

- il seguente consumo di materie prime:

- polipropilene	198	t/anno
- bundes di fibra	118,8	t/anno
- isocianato	66	t/anno
- poliolo	66	t/anno
- bromoclorometano	132	kg/anno
- resina poliuretanica (poliolo+isocianato)	96,8	t/anno
- resina granulare	44	t/anno
- diclorometano	2,2	t/anno
- policarbonato	570	t/anno
- polietilene	40	t/anno
- gomma termoplastica	20	t/anno
- elettrodi	2	kg/anno
- stagno a filo	1	kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Mirandola, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 4571 del 15/3/2016, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 5861 del 6/4/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta BELLCO SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Mirandola, v. Camurana n. 1, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. C12 - CENTRALE TERMICA CIVILE (1.570 kW) GNC1

portata massima	1637	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C13 - CENTRALE TERMICA CIVILE (1.570 kW) GNC2

portata massima	1637	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C14 - CENTRALE TERMICA "PRODUTTIVO" (697,67 kW) GNV

portata massima	727	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C15 - CENTRALE TERMICA CIVILE (155 kW) RTP

portata massima		
altezza minima del camino	4	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C16 - CENTRALE TERMICA CIVILE (25,6 kW) GNC3

portata massima		
altezza minima del camino	4	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.1 - STAMPAGGIO (9 presse con n. 7 calate)

portata massima	5300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.2 - ASSEMBLAGGIO FILTRI (n. 10 calate)

portata massima	1500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.3 - RIEMPIMENTO FILTRI RESINA (n. 2 calate)

portata massima	1250	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.4 - TAGLIO A CALDO FIBRE + BOX ASPIRAZIONE VAPORI DI SILICONE
(n. 4 calate)

portata massima	1400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.5 - ASSEMBLAGGIO FILTRI FORNO ASCIUGATURA (n. 1 calata)

portata massima	1750	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.6 - ASSEMBLAGGIO FILTRI (n. 10 calate)

portata massima	2800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc

Impianto di depurazione: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.7 - REPARTO MECCANICA

(n. 1 cappa per verniciatura a spruzzo e n. 1 cappa per essiccazione)

portata massima	1000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m

durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.8 – PRESSA STAMPAGGIO (n. 1 pressa)

portata massima	2100	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.9 – CENTRIFUGA LINEARE (n. 1 pressa)

portata massima	1300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.10 – MACCHINA FILO CALDO (n. 1)

portata massima	2500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.11 – FORNO DI ASCIUGATURA (n. 1)

portata massima	2200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. VA 1.1 - VENTILAZIONE LOCALE CENTRIFUGHE
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. VA 1.2 - VENTILAZIONE LOCALE CENTRIFUGHE
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. AS2 - OFFICINA MANUTENZIONE

(macchine utensili + saldatura + smerigliatura) (n. 1 calata)

portata massima	5200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	02	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. AS3 - ELETTRONICA (cablaggio circuiti + saldatura a stagno) (n. 7 calate)

portata massima	750	Nm ³ /h
altezza minima del camino	5	m

durata	02	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. AS11 - LABORATORIO CHIMICO (cappa) altezza minima del camino	3,5	m
PUNTO DI EMISSIONE N. AS12 - LABORATORIO CHIMICO (cappa) altezza minima da piano campagna	3,5	m
PUNTO DI EMISSIONE N. AS13 - LABORATORIO CHIMICO (cappa) altezza minima del camino	3,5	m
PUNTO DI EMISSIONE N. AS14 - LABORATORIO CHIMICO (cappa) altezza minima del camino	3,5	m
PUNTO DI EMISSIONE N. AS15 - LABORATORIO CHIMICO (vano servizio - ventilazione ambientale) altezza minima del camino	4,5	m
PUNTO DI EMISSIONE N. AS16 - LABORATORIO CHIMICO (vano servizio) altezza minima del camino	4,5	m
PUNTO DI EMISSIONE N. AS17 - BOX CENTRALINA TELEFONICA altezza minima del camino	4,5	m
PUNTO DI EMISSIONE N. AS22 – LABORATORIO CHIMICO (DEPOSITO REAGENTI - ventilazione ambientale) altezza minima del camino	3,5	m

Prescrizioni

I camini delle emissioni n. AS2, AS3, E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5M E1.6, E1.7 dovranno essere portati ad una altezza non inferiore a 6 metri.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione n. E1.8, E1.9, E1.10 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione n. E1.11 su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle

normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Composti organici volatili	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente

(con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.6, E1.7, E1.8, E1.9, E1.10, AS2, AS3.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta BELLCO SRL (Imp. v. CAMURANA N. 1) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLCO srl con sede legale e impianto di produzione in Via Camurana n. 1 a Mirandola, svolge attività di produzione e commercializzazione di dispositivi medici ed apparecchiature elettromedicali.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva prevede le seguenti sorgenti sonore che interessano la diffusione del rumore nei confronti dell’ambiente circostante:

- Traffico veicolare in ingresso/ uscita allo stabilimento;
- Movimentazione di piazzale mediante carrello elevatore;
- Impianti tecnologici (estrattori, ricambi aria, compressori, UTA, chiller .. ecc);
- Mentre le lavorazioni interne ai fabbricati produttivi sono ritenute trascurabili;

Dall’analisi dei dati acustici ottenuti in campo e riportati nei documenti di impatto acustico redatti dallo studio SBK Studio Associato di Castelvetro emerge che la rumorosità indotta dal funzionamento degli impianti tecnologici installati nell’ambiente esterno rispetta i limiti diurni e notturni previsti dalla vigente classificazione acustica comunale così come risulta rispettato il valore limite d’immissione differenziale;

C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico della ditta Bellco srl, Via Camurana n. 1, Mirandola in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Modena-Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 7883 del 4/5/2016;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Mirandola con prot. n. 31891 del 20/9/2016.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, via Camurana n. 1, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta BELLCO SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 3) in fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle macchine (gruppi frigo, UTA, compressori, ecc.) posizionate nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;
- 4) l'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.